

## **MANUFATTO ABUSIVO, OBBLIGATORIE RIMOZIONE E SANZIONE**

**Corte di Cassazione, sez. Unite civili – sentenza 14 gennaio 2009 n. 563**

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi della L. n. 689 del 1981, la Effeci Pubblicità Srl chiedeva l'annullamento di sette determinazioni dirigenziali di rimozione di altrettanti impianti pubblicitari emesse dal Comune di Roma ai sensi dell'art. 23 C.d.S., comma 13 quater.

Adduceva l'opponente la circostanza che i verbali di accertamento di violazione cui i provvedimenti di rimozione facevano riferimento erano stati tempestivamente impugnati con ricorso al Prefetto ed erano divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 204 C.d.S., comma 1 bis, per la mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge.

Costitutosi, il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che gli atti impugnati non avevano natura di sanzione amministrativa.

**Con sentenza del 16 ottobre 2004 il Giudice di pace disattendeva l'eccezione del Comune e in accoglimento della domanda della Effeci annullava le impuginate determinazioni.**

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Roma.

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il Comune di Roma deduce, in sostanza, con riferimento al problema della giurisdizione, che:

a) il provvedimento di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, costituisce esercizio di potere di autotutela della P.A. con riferimento a beni demaniali, che il privato, titolare di un semplice interesse legittimo, può impugnare, secondo i principi generali, innanzi al giudice amministrativo;

b) non opera la deroga prevista dall'art. 211 C.d.S., in quanto il provvedimento in questione non è connesso alla applicazione di una sanzione amministrativa.

La Cassazione non ha accolto il ricorso del Comune, per i motivi di seguito descritti.

E' decisiva la considerazione che l'art. 23 C.d.S., comma 11, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo".

E' evidente che anche la installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui al comma 11 cit., anche se ciò non sia espressamente previsto, in considerazione del fatto che il comma 13 quater, è stato aggiunto successivamente.

Diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all'art. 23 C.d.S., comma 1, lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l'apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore

(vedi Cass. S.U. n. 13230/07 ed altresì Cass. S.U. n. 11721/98 e n. 16129/2006).